

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

IMPLEMENTAZIONI


RELEASE Versione 2021.02.02

Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.02.02 (Update)
Data di rilascio:	13/12/2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione contribuuto perequativo	2
IPQ2101	2
<i>Contemporanea presenza di reddito agrario e di reddito d'impresa o di lavoro autonomo</i>	<i>2</i>
Tabella Causali prestazioni	7
TABE14	7
<i>Nuove causali prestazioni</i>	<i>7</i>
Calcolo e stampa acconto IVA	8
ACCIVA	8
<i>Calcolo dell'Acconto IVA</i>	<i>8</i>

Gestione contributo perequativo

MULTI**IPQ2101**

Contemporanea presenza di reddito agrario e di reddito d'impresa o di lavoro autonomo

Con l'aggiornamento si provvede ad apportare alcune modifiche al programma per la gestione e calcolo del *contributo a fondo perduto perequativo* – **IPQ2101**. Le modifiche sono state introdotte per permettere una valutazione attenta dei redditi prelevati per ciascuno dei periodi d'imposta di riferimento ai fini della determinazione del *Risultato economico d'esercizio del periodo* nel caso in cui nel periodo stesso risulti la contemporanea presenza di reddito agrario e di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Si è optato per tale soluzione in quanto vi sono dubbi (non chiariti dalle istruzioni) su come operare nel caso in cui ricorrano la titolarità di reddito agrario insieme a quella di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Vediamo nelle pagine che seguono in che cosa è consistito tale intervento.

A partire dalla presente versione nella procedura di gestione **IPQ2101** è stato inserito un ulteriore controllo in fase di prelievo/aggiornamento di singola ditta che rilascerà una *segnalazione di alert* se nella Dichiarazione dei Redditi 2021 (anno d'imposta 2020) e/o nella Dichiarazione dei Redditi 2020 (anno d'imposta 2019) è individuata la contemporanea titolarità di reddito agrario da quadro RA e di reddito d'impresa o lavoro autonomo.

Come si evince dalle videate sottostanti verranno rilasciati alert differenti a seconda che il reddito agrario (quadro RA) sia presente nella Dichiarazione dei Redditi 2021 e/o nella Dichiarazione dei Redditi 2020. Se presenti in entrambe le Dichiarazioni saranno presentati in sequenza uno consecutivo all'altro dopo aver risposto alla prima delle due segnalazioni.

The screenshot displays the IPQ2101 software interface. At the top, there is a header bar with the following fields: "Codice ditta" (3145), "Anno" (2021), "ROSSI GUIDO", "Dichiarazione" (1), "Tipologia", and "Istanza di richiesta". Below this, there are two tabs: "REQUISITI" (selected) and "ALTRI DATI". The main area contains a form with several sections: a checkbox for "Soggetto diverso da quelli di cui al comma 17 dell'articolo 1 del D.L. n. 73", a field for "Ricavi/compensi complessivi anno 2019", a loading spinner, and fields for "Risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2019/2020" and "Ammontare dei contributi indicati al comma 20 art. 1 DL n. 73, già percepiti". A modal dialog box is overlaid on the form, titled "Presenza reddito agrario da quadro RA DIREDD20, considerarlo nel calcolo risultato?". It has two buttons: "Sì" (Yes) and "No". The dialog box also shows the text "IPQ2101" at the bottom.

IPQ2101 - Gestione Contributo perequativo

Codice ditta: 3145
Anno: 2021
Dichiarazione: ROSSI GUIDO
Tipologia: 1
Istanza di richiesta:

REQUISITI **ALTRI DATI**

☐ Soggetto diverso da quelli di cui al comma 17 dell'articolo 1 del D.L. n. 73

Ricavi/compensi complessivi anno 2019

Risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019

Risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020

Ammontare dei contributi indicati al comma 20 art.1 DL n.73, già percepiti

Differenza risultato esercizio 2019/2020

Presenza reddito agrario da quadro RA DIREDD21, considerarlo nel calcolo risultato ?

Sì **No**

IPQ2101

Qualora si tratti di una ditta che oltre a svolgere attività d'impresa o lavoro autonomo svolge anche attività agricola che determina reddito agrario, rispondendo **"Sì"** alla segnalazione, nel calcolo del *"Risultato economico d'esercizio"* del periodo di riferimento (periodo d'imposta 2019, periodo d'imposta 2020) verrà considerato anche il reddito agrario oltre al reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Nei casi in cui si ritenga che non sussiste alcun esercizio di attività agricola e che la titolarità del reddito agrario è legata esclusivamente alla titolarità del diritto reale, rispondere **"No"** al messaggio per far in modo che il *"Risultato economico d'esercizio"* non includa il valore del reddito agrario, rilevando, ai fini del calcolo, il solo reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

A questo punto accedendo al prospetto di dettaglio tramite la funzione **"F4 Importi Redditi"**, attiva su entrambi i campi *"Risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019"* e *"Risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020"* si evidenzia la presenza del nuovo parametro *"Considero reddito agrario (concomitanza con reddito di impresa o di lavoro autonomo)"*.

IPQ2101 - Gestione Contributo perequativo

Dettaglio risultato economico da redditi DIREDD21

Collegamento Redditi: DIREDD21, Persone Fisiche, Dichiarante 003145

Redditi PF	Importo	Descrizione
Reddito agrario	3.008	RA23,12 + (RS6,3 + RS7,3)
Contabilità ordinaria	27.890	RF63,1
Contabilità semplificata		RG31,1
Lavoro autonomo		RE21,3
Lavoro autonomo reg. vantaggi		LM8,1 + LM36,1
Reddito all. animali, vegetali		RD14,1

Data invio telematico dichiarazione redditi: 30/09/2021

Considero reddito agrario (concomitanza con reddito di impresa o di lavoro autonomo): **Sì**

Varia **Uscita**

Differenza su cui calcolare contributo spettante Percentuale Contributo calcolato

L'impostazione di questo parametro è dettata dalla scelta effettuata in fase di prelievo: pertanto se si è deciso di considerare il reddito del quadro RA prelevato, ad esempio, dalla Dichiarazione dei redditi 2021 ai fini della determinazione del *"Risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020"*, il parametro sarà impostato a **"Sì"**.

Dettaglio risultato economico da redditi DIREDD21

Collegamento Redditi: Diredd21, Persone Fisiche, Dichiarante 003145

Redditi PF	Valore	Descrizione
Reddito agrario	3.006	RA23,12 + (RS6,3 + RS7,3)
Contabilità ordinaria	27.890	RF63,1
Contabilità semplificata		RG31,1
Lavoro autonomo		RE21,3
Lavoro autonomo reg. vantaggi		LM8,1 + LM36,1
Reddito all'animali, vegetali		RD14,1

Data invio telematico dichiarazione redditi: 30/09/2021

Considero reddito agrario (concomitanza con reddito di impresa o di lavoro autonomo): Si

56.426
30.896

Varia Uscita

La scelta è comunque modificabile manualmente dall'utente che potrà così intervenire sulla determinazione del risultato economico (nel nostro esempio relativo all'anno d'imposta 2020).

Dettaglio risultato economico da redditi DIREDD21

Collegamento Redditi: Diredd21, Persone Fisiche, Dichiarante 003145

Redditi PF	Valore	Descrizione
Reddito agrario	3.006	RA23,12 + (RS6,3 + RS7,3)
Contabilità ordinaria	27.890	RF63,1
Contabilità semplificata		RG31,1
Lavoro autonomo		RE21,3
Lavoro autonomo reg. vantaggi		LM8,1 + LM36,1
Reddito all'animali, vegetali		RD14,1

Data invio telematico dichiarazione redditi: 30/09/2021

Considero reddito agrario (concomitanza con reddito di impresa o di lavoro autonomo): No

56.426
27.890

Varia Uscita



NOTA BENE

Il nuovo campo risulterà disattivato per tutte quelle ditte in cui non vi è contemporanea presenza di reddito agrario e di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Dettaglio risultato economico da redditi DIREDD20

Collegamento Redditi: Diredd20, Persone Fisiche, Dichiarante 001000

Redditi PF	Valore	Descrizione
Reddito agrario	85.750	RA23,12 + (RS6,3 + RS7,3)
Contabilità ordinaria	36.390	RF63,1
Contabilità semplificata		RG31,1
Lavoro autonomo		RE21,3
Lavoro autonomo reg. vantaggi		LM8,1 + LM36,1
Reddito all'animali, vegetali		RD14,1

Data invio telematico dichiarazione redditi: 20/11/2020



Considero reddito agrario (concomitanza con reddito di impresa o di lavoro autonomo): <nessuna selezione>

85.750
36.390

Varia Uscita

Funzioni col Tributo Firma Digitale Conferma Annulla Ind. Acc. Uscita

Per le istanze per le quali il prelievo dei dati dalla Dichiarazione Redditi 2020 e dalla Dichiarazione Redditi 2021 viene eseguito attraverso il programma di trasferimento massivo ovvero **IPQ2102 “Trasferimento contributo perequativo”**, accedendo con il tasto funzione **“F4 Importi Redditi”** al Dettaglio degli importi che confluiscono nel campo **“Risultato economico d'esercizio”** (relativo sia al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 che 2020), il nuovo parametro **“Considero reddito agrario (concomitanza con reddito di impresa o di lavoro autonomo)”** risulterà senza alcuna impostazione, ovvero riportante **“Nessuna selezione”**: ciò ovviamente sarà valido per entrambi i periodi d'imposta (2019 e 2020) se in ambedue sussiste concomitanza tra reddito agrario e reddito di impresa o di lavoro autonomo.



Sarà cura dell'utente indicare se il reddito proveniente da quadro RA della Dichiarazione dei Redditi debba essere considerato nel **“Risultato economico d'esercizio”** del relativo periodo in quanto riferito ad azienda agricola, selezionando **“Sì”**, o non debba rilevare nel calcolo del **“Risultato economico”** (quindi impostare **“No”**) poiché la ditta non svolge alcuna attività agricola ed il reddito agrario deriva esclusivamente dalla titolarità del diritto reale di possesso.

Fino a quando per il parametro **“Considero reddito agrario (concomitanza con reddito di impresa o di lavoro autonomo)”** non viene effettuata la scelta della modalità da adottare per il calcolo del **“Risultato economico d'esercizio”** (periodo d'imposta 2019 e/o 2020), la procedura non darà la possibilità di procedere alla chiusura dell'istanza, rilasciando il messaggio **“Chiusura non ammessa: effettuare scelta di calcolo per reddito agrario sul risultato d'esercizio al 31/12/20XX”**.

IPQ2101 - Gestione Contributo perequativo

Codice ditta: 3145 ROSSI GUIDO
Anno: 2021 Dichiarazione: 1 Tipologia: Istanza di richiesta

REQUISITI ALTRI DATI

SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021
Importo aiuti eccedenti Interessi Totale Sez. 3.1 post 27/01/2021

SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 13 OTTOBRE 2020 AL 27 GENNAIO 2021

SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021

Ammontare com Temporary Fram

Chiusura non ammessa: Effettuare scelta di calcolo per reddito agrario sul risultato d'esercizio al 31/12/2019

OK

IPQ2101

Chiusura non ammessa: Effettuare scelta di calcolo per reddito agrario sul risultato d'esercizio al 31/12/2020

OK

IPQ2101

☒ Barrare la

L'utente che accede ora alle istanze compilate/chiusure prima del presente aggiornamento, riguardanti ditte con compresenza di Reddito agrario e di reddito di impresa/autonomo, troverà nel dettaglio del risultato economico di entrambi i periodi d'imposta il nuovo campo "Considero reddito agrario (concomitanza con reddito di impresa o di lavoro autonomo)" riportante l'opzione "**Nessuna selezione**".

Per le istanze gestite ma ancora aperte andrà effettuata una scelta, Sì o No, pena l'impossibilità di chiudere il modello di richiesta.

Per istanze che sono già state chiuse con le precedenti versioni e per le quali vi è compresenza di Reddito agrario e di reddito d'impresa o di lavoro autonomo l'utente, a seconda che si tratti di ditta che svolge o no attività agricola, potrà operare come segue:

- Se il contribuente svolge anche attività agricola che determina reddito agrario, il risultato economico d'esercizio per entrambi gli anni risulta già determinato dalla somma del reddito agrario e del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo. Non è quindi necessario riaprire la dichiarazione.
- Se non sussiste alcun esercizio di attività agricola l'istanza può essere riaperta per intervenire sul parametro "Considero reddito agrario (concomitanza con reddito di impresa o di lavoro autonomo)" per impostarlo a "**No**" di modo che il risultato economico d'esercizio non consideri il reddito agrario.

Tabella Causali prestazioni

MULTI

TABE14

Nuove causali prestazioni

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n°60353 del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021) vengono esplicitate le modalità per prorogare di **ulteriori 5 anni** il regime fiscale di vantaggio previsto per i lavoratori impatriati in attuazione a quanto previsto all'art. 5 comma 2 bis del DL 34/2019: in base a quanto indicato i lavoratori impatriati prima del 30/4/2019, in possesso dei requisiti richiesti, possono optare in via onerosa (versamento tramite F24) per l'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 5 comma 1 lettera c) dello stesso Decreto, come di seguito riportata:

"(...) c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affidio preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare."

Per gestire le situazioni in cui i lavoratori abbiano scelto di estendere l'applicazione dell'opzione su citata sono state pertanto predisposte 2 nuove causali prestazioni:

- **167** = "LAVORATORI IMPATRIATI < 30/4/2019 PROLUNGAMENTO SU OPZIONE D.LGS. 147/2015 AL 50%", da usare per i prestatori che richiedono l'applicazione della ritenuta sul 50% sull'imponibile;
- **168** = "LAVORATORI IMPATRIATI < 30/4/2019 PROLUNGAMENTO SU OPZIONE D.LGS. 147/2015 AL 10%", da usare per i prestatori che richiedono l'applicazione della ritenuta sul 10% sull'imponibile.

Calcolo e stampa acconto IVA

MULTI**ACCIVA**

Calcolo dell'Acconto IVA

Entro il 27.12.2021 i soggetti passivi Iva tenuti agli adempimenti di liquidazione e versamento dell'Iva periodico devono procedere al calcolo e al relativo pagamento dell'acconto IVA.

Pur non essendo presenti quest'anno novità normative nel calcolo dell'acconto Iva e pur non essendo state apportate modifiche procedurali allo stesso si provvede comunque a fornire all'utente una guida operativa riguardante il calcolo e i metodi di calcolo applicati.

Per procedere al calcolo dell'acconto IVA di dicembre va richiamato dalle **"Utilità di procedura"** il comando **ACCIVA – "Calcolo acconto IVA"**: il programma utilizzerà come base di calcolo gli **"Importi per acconto IVA"**, memorizzati nella relativa sezione di **GEPRO IVA (GEPROI)** dell'anno di cui si esegue il conteggio (ovvero **2021**).

Il programma **"Calcolo e Stampa Acconto Iva" (ACCIVA)** consente, inoltre, di stampare un elenco delle ditte che debbono effettuare il versamento ma, prima di procedere alla **"Stampa elenco acconti"**, è necessario eseguire la scelta **"Calcolo acconto IVA"**.

L'anno di elaborazione che viene proposto accedendo al programma **ACCIVA** è quello indicato in **TABE00 – Tabella "Anno elaborazione"**, quindi per un corretto calcolo dell'acconto va verificato che l'anno indicato in tabella sia quello corrente, ovvero 2021.

I metodi di calcolo utilizzabili per determinare l'acconto all'interno dell'applicativo **Lynfa Contabilità** sono tre, ovvero il metodo **"Storico"**, il metodo **"Calcolato"** e il metodo **"Previsionale"**.

Il metodo di calcolo applicato alla ditta va specificato nel folder **"5.IVA (PAG.2)"** al campo **"Tipo acconto"** dell'Anagrafica ditta (**ANADITTE**), selezionando una delle tre opzioni: **"Storico"**, **"Calcolato"** o **"Previsionale"**.

Optando per il metodo **"Storico"** l'acconto viene calcolato automaticamente nella misura dell'88% del versamento IVA effettuato per l'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente, al lordo dell'acconto IVA versato nello stesso mese e che è poi scomputato dalla liquidazione del mese di Dicembre del medesimo anno oppure da quanto dovuto in sede di liquidazione annuale; anche i contribuenti trimestrali speciali, quali gli autotrasportatori, i distributori di carburante e gli odontotecnici devono effettuare il versamento, a titolo

di acconto, pari all'88% dell'importo versato per la liquidazione periodica del 4° trimestre dell'anno precedente, ed ugualmente al lordo dell'acconto IVA versato nel mese di Dicembre dello stesso anno.



IMPORTANTE

Si fa presente che l'importo dell'acconto Iva versato che viene preso in considerazione è quello indicato al rigo VH17 "Acconto dovuto" della Dichiarazione annuale Iva 2021, nella colonna "DEBITI".

Con il metodo "**Calcolato**" l'acconto è invece pari all'intero importo che risulta dalla liquidazione IVA straordinaria, che deve essere annotata nei registri IVA, e che va determinata con riferimento al 20/12, considerando le operazioni registrate dall'1/12 al 20/12 per i contribuenti mensili o dall'1/10 al 20/12 per i trimestrali. Eseguendo il comando di stampa della liquidazione Iva (**MDEN**) o, in alternativa, il comando di stampa dei registri e liquidazione Iva (**REGIVA**) con l'opzione "*Stampa per acconto*" impostato ad "**S**", l'importo a debito della liquidazione al 20 del mese di dicembre è trascritto in **GEPRO IVA** nella sezione "*Importi per acconto IVA*" nel campo "*Importo dovuto*". Con il comando **ACCIVA**, scelta "**Calcolo acconto IVA**", è quindi possibile trasferire tale importo in F24 alla data "*20 del mese*" di dicembre.

Se si opta per il metodo "**Previsionale**" l'acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili, oppure in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari o, ancora per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali".

Il programma, in questo caso, effettuerà quindi una liquidazione relativa al mese di dicembre per i contribuenti mensili e al quarto trimestre nel caso di contribuenti trimestrali, leggendo tutti i movimenti Iva del periodo calcolando un importo pari all'88% del risultato a debito.

Una volta eseguito il comando **ACCIVA**, l'importo dell'acconto da versare è memorizzato anche nella procedura F24, poiché il pagamento si deve effettuare con la delega di pagamento Mod. F24 utilizzando il **codice 6013** per contribuenti mensili e **6035** per i contribuenti trimestrali.

Dunque, il programma **ACCIVA "Calcolo acconto IVA"** provvede a generare il tributo in F24 qualsiasi sia la modalità scelta. Qualora si voglia versare un importo diverso o non versare affatto l'acconto, occorre intervenire in **GEPROI**, sezione "**Iva**", "*Importi per acconto Iva*" ed impostare, nel campo "*Tipo calcolo*", la modalità "**Manuale**" così da poter indicare l'importo voluto nel campo "*Importo dovuto*".

Eseguendo la suddetta scelta il programma aggiorna l'eventuale tributo già memorizzato in F24 o lo annulla in caso di importo a zero.

Nella sezione "**Importi per acconto IVA**" sono memorizzati anche gli importi IVA a debito relativi ai mesi di ottobre e novembre, utili nel caso in cui ci sia una variazione nella periodicità di liquidazione.

Ovvero, se la ditta varia il regime da mensile a trimestrale, l'acconto è calcolato in misura pari all'88% della somma dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell'anno precedente (ottobre, novembre, dicembre), al lordo dell'acconto IVA versato nello stesso mese.

Diversamente, se la ditta varia da trimestrale a mensile, poiché l'acconto è calcolato in misura pari all'88% del versamento effettuato in sede di dichiarazione IVA per l'anno precedente, diviso per 3, al lordo dell'acconto IVA versato nel mese di dicembre dello stesso anno cui si riferisce la dichiarazione.



IMPORTANTE

Particolare attenzione va posta nel caso di una ditta quater (art. 36) con periodicità di liquidazione Iva differente (ad esempio: ditta principale mensile, ditta secondaria trimestrale): in tale situazione la base di calcolo dell'acconto Iva potrebbe risultare non corretta in quanto considerato solo l'importo di rigo VH15 (Iva a debito di dicembre) o VH16 (Iva a debito IV trimestre), in funzione della periodicità di versamento Iva della ditta principale, non tenendo conto di fatto delle rilevanze della ditta secondaria (con periodicità di versamento differente da quella della ditta principale).

Solo nei suddetti casi, il programma di calcolo dell'acconto Iva (ACCIVA), provvede ad effettuare una simulazione di compilazione del quadro VH della ditta secondaria e a riportare l'ammontare del debito nel GEPRO IVA – “*Importi per acconto Iva*” della ditta principale, nel rigo “*Importo Iva liq. trimestral*” (al solo scopo di evidenza) e in aggiunta al valore dell'Iva a debito annuale o di dicembre, al fine di aggiornare la base di calcolo dell'acconto Iva con i dati corretti.

Non avendo a disposizione tutti gli elementi sufficienti a garantire il corretto calcolo da applicare, nella sola condizione di ditta quater (art. 36) con principale trimestrale e secondaria mensile (caso, comunque, da sempre fortemente sconsigliato) non è stato possibile determinare il corretto valore. Per questa ragione, l'importo da prendere in considerazione come base di calcolo dell'acconto Iva, andrà riportato manualmente nel GEPROI, nelle modalità già sopra descritte.

Una volta che in **GEPRO IVA (GEPROI)** sono presenti gli importi base di calcolo, all'utente non rimane che eseguire il programma **ACCIVA**, dapprima la funzione “**Calcolo**”, che fa sì che l'importo calcolato venga memorizzato sempre in **GEPRO** nella sezione degli “**Importi per acconto IVA**” e poi la funzione “**Stampa**”, che espone per le ditte selezionate, il “*Tipo calcolo*” sulla base di ciò che si è indicato nell'Anagrafica ditta, “**Storico**” o “**Calcolato**”, il “*Tipo denuncia*”, “**Mensile**” o “**Trimestrale**”, l’“*Importo base di calcolo*” e l’“*Importo acconto*” che l'utente avrà già calcolato eseguendo la suddetta funzione di “**Calcolo**”.

Il programma **ACCIVA** esegue inoltre il calcolo dell'acconto in modo differente a seconda del “*Tipo denuncia*”, “**Mensile**” o “**Trimestrale**”, adottato dalla ditta.

Nel caso di denuncia di tipo “**Mensile**”, il calcolo è eseguito leggendo l'importo presente nel campo “*IVA a debito Dicembre*” (scelta “**Importi per acconto IVA**”, cartella “**Progressivi per liquidazione**” di **GEPRO IVA**), che a sua volta è già stato qui memorizzato all'atto della stampa della liquidazione di Dicembre dell'anno precedente rispetto a quello di calcolo dell'acconto; se si tratta di denuncia “**Trimestrale**” il calcolo è invece eseguito leggendo l'importo “*IVA a debito annuale IVA11*”, che è memorizzato sempre in **GEPRO IVA (GEPROI)**, all'atto della chiusura del modello di dichiarazione IVA annuale.

Una volta eseguito il calcolo, l'importo ottenuto verrà riportato nel campo “*Importo dovuto*” di **GEPRO IVA** e trasferito in F24.